

STATUTO

**LA SPIGA DI GRANO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PONTE BUGGIANESE PT VIA
DELLA SPIGA 10

Numero REA: PT - 143990

Codice fiscale: 01369290471

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" Repertorio n.41474/10778

STATUTO

ART. 1 - (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la Società Cooperativa denominata **"LA SPIGA DI GRANO – Società Cooperativa Sociale ONLUS"**. La cooperativa ha sede legale in Ponte Buggianese (PT).

La cooperativa nasce grazie alla promozione dalla Caritas diocesana di Pescia.

Con delibera degli organi competenti potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze della Società Cooperativa, anche altrove.

ART. 2 - (Durata)

La Cooperativa avrà durata fino al 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ART. 3 - (Scopo mutualistico)

La Cooperativa sociale non ha scopo di lucro; essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati dalla Legge n. 381/1991, art. 1 lett. b).

La cooperativa è di ispirazione cristiana.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior dei modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale, internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo- grazie anche all'apporto dei soci lavoratori- l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi ovvero avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.

A norma della Legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa regola i rapporti con i propri lavoratori con l'adozione di apposito regolamento, previsto all'art.6 della L. 142/01, da adottare con Assemblea Ordinaria.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriale.

ART. 4 - (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:

- 1) Attività nel settore delle pulizie e facchinaggio, traslochi e trasporto di merci in conto proprio e in conto terzi. Attività di pulizia locali quali: stabilimenti industriali, locali scolastici, ambienti ospedalieri, residenze sanitarie. Pulizie da eseguirsi in ambienti comunitari e ricezione turistica incluso il rifacimento letti, i servizi generali di cucina compreso lo sporzionamento e la somministrazione dei pasti, le pulizie di cucine, mense, attrezzature e stoviglie; attività di sanificazione ambientale, derattizzazione e disinfestazione.
- 2) Attività di raccolta, trasporto, commercializzazione, cernita, disassemblaggio, smaltimento di rifiuti e/o materiali vario recuperabile e non. Lavaggio e spazzamento stradale, lavaggio e manutenzione cassonetti, pulizie caditoie, pozzetti e fognature stradali, auto spurgo, noleggio e attrezzature mezzi.
- 3) Gestione di aree ecologiche, isole ecologiche, centri di raccolta, trattamento, smaltimento, recupero, cernita, disassemblaggio dei rifiuti e/o materiale vario recuperabile e non.
- 4) Attività di gestione parcheggi pubblici e privati.
- 5) Attività di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili; tra cui le connesse attività di manutenzione, riparazione, demolizione di impianti e macchinari elettrici, idraulici, termici e refrigeranti; imbiancatura, muratura, intonacatura, stuccatura, verniciatura di mobili ed immobili in genere; montaggio e smontaggio mobili di vario genere compreso l'allestimento di spazi espositivi.
- 6) Attività di manutenzione verde pubblico e privato. Attività di giardinaggio, manutenzione e sistemazione di aree verdi compreso la potatura di piante; interventi di ripristino ambientale ed il recupero di argini e corsi fluviali.
- 7) Attività nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli e/o zootecnici. Attività di gestione e di coltivazione terreni per scopi agricolo-vivaistici, allevamento di animali, allevamento ittico, apicoltura e simili.
- 8) Produzione e/o lavorazione e/o commercializzazione di manufatti vari e gestione dei correlati laboratori.
- 9) Lavorazione di restauro, cesellatura, tipografia, rilegatoria, editoria, idraulica falegnameria e fabbro. Attività di laboratorio falegnameria, verniciatura, corniceria, montaggio infissi e simili;
- 10) Attività di ristorazione, con la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
- 11) Attività ausiliare e/o supporto nelle scuole di ogni ordine e grado sia per sorveglianza all'interno della scuola o dei locali dove si svolgono tali attività e/o accompagnamento sugli scuolabus.
- 12) Attività di gestione cucine e mense scolastiche e/o aziendali, comprensive di tutte le lavorazioni o parte di esse.
- 13) Attività di organizzazione seminari, convegni, eventi pubblici o privati, comprensiva di tutti i servizi connessi quali gestione segreteria, registrazione, trascrizione, sbobinatura, stenotipia, pubblicizzazione, volantinaggio, piccoli servizi di catering annessi.
- 14) Attività gestionale di immobili e fondi rustici per lo svolgimento di attività agrituristiche o di altra natura od anche per la coltivazione dei fondi medesimi.
- 15) Attività promozionale e gestionale di iniziative tese a valorizzare e

proteggere il patrimonio artistico, faunistico, ecologico e naturale in situazioni di degrado e/o di abbandono.

16) Attività di organizzazione e/o gestione di progetti ed interventi educativi di preformazione e formazione professionale, volti al recupero e alla riabilitazione di minori e giovani portatori di situazioni di disagio sociale e/o psichico e di tutte le categorie di fragilità sociale.

17) Attività di gestione dei cimiteri pubblici e privati) e dei servizi cimiteriali (pulizia tombe, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni, etc.) pubblici e privati, e dei servizi accessori alla gestione, servizi accessori alla gestione, servizi di onoranze funebri.

18) Progettazione, gestione, manutenzione di aree cimiteriali, compresa la realizzazione di siti cinerari e di forni crematori e assimilabili, sia per umani sia per animali.

19) Gestione lampade votive, (installazioni, allacciamenti, manutenzioni impianti di lampade votive, riscossioni ed abbonamenti).

20) Conduzione sia parziale che totale di attività produttive e di servizio per il riutilizzo ecologico di carta, vetro, residui metallici e plastici, residui di fibre naturali e di quant'altro possa essere riutilizzato con risparmio di risorse naturali.

21) Attività di facchinaggio, manovalanza in genere anche con l'ausilio di mezzi meccanici, traslochi ed autotrasporto di cose e beni per conto di terzi; magazzinaggio, attività di montaggio e/o gestione stand, mercati, apilaggio e disapilaggio.

22) Attività di logistica nei siti industriali, aeroportuali, portuali, ospedalieri, catene della grande distribuzione.

23) Attività di affissione pubblica, di segnaletica stradale, di distribuzione bollette luce, acqua, gas, depliants, giornali pubblicitari ed altro.

24) Attività di custodia e vigilanza di beni mobili ed immobili compresi i servizi di portierato nonché di centralino per conto di Enti Pubblici e Privati; assistenza specializzata e attività di custodia, sicurezza e vigilanza a mostre, musei, parchi, giardini zoologici, manifestazioni culturali, sportive e ricreative.

25) Attività di servizi amministrativi, elaborazione ed inserimento dati, attività di copisteria e dattilografia, assistenza rete telematica.

26) Attività collegate ed inerenti il turismo e lo sport, gestione stabilimenti balneari, gestione campeggi, gestione impianti sportivi e ricreativi.

27) Attività di informazione ed accoglienza turistica, compresi servizi di accompagnamento.

28) Attività di intermediazione nella circolazione dei beni, di vendita e di commercializzazione sia all'ingrosso che al minuto di qualsivoglia tipo di prodotto attinente alle diverse attività produttive e di servizio di cui si occupa la Cooperativa o che comunque siano funzionali al raggiungimento degli scopi sociali.

29) Attività di servizi ausiliari integrati forniti ad una organizzazione privata o pubblica, la fornitura completa di manutenzione e gestione per un global service.

30) Gestione di vivai, giardinaggio, orticoltura, floricultura compresa la vendita dei prodotti o sottoprodotti derivati.

31) Servizi di cura, assistenza, recupero, custodia ed allevamento di animali.

32) Gestione di archivi, biblioteche, centri di documentazione e call-center, servizi di portierato e custodia di edifici pubblici e privati, strutture educative e ludico-sportive.

33) Gestione totale e parziale, od organizzazione di servizi di consegna pachi o

corrispondenza comprensivi di tutte le lavorazioni.

34) Gestione di sportelli informativi, uffici di relazione con il pubblico e di tutti i servizi connessi, nei confronti di Enti pubblici e privati.

35) Manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, nonché della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.

36) Produzione e commercializzazione stampati e prodotti editoriali.

37) Servizi di segreteria, amministrazione e di contabilità.

38) Servizi di trasporto persone con servizio di navetta e noleggio automezzi con o senza conducente ed ogni altro servizio afferente sia per enti locali, pubbliche amministrazioni, aziende municipalizzate o private.

39) Servizi afferenti la prevenzione e la protezione civile.

40) Gestione di servizi turistici, alberghieri o di progetti afferenti servizi di ospitalità, residenzialità e accoglienza comprensivi di tutti i servizi non educativi ad essi collegati.

41) Servizio di noleggio automezzi per il trasporto su strada di cose e persone, di attrezzature per l'agricoltura, movimentazione, carico, scarico merci.

Gli scopi atti a realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate saranno perseguiti attraverso la gestione stabile e/o temporanea, in proprio o conto terzi, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo od aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per cui l'esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Ai sensi dell'11 del DPR 385/93 la Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Laddove consentito dalla legge, tutti i finanziamenti e le sovvenzioni dei soci alla società si intenderanno infruttiferi di interessi e non onerosi.

La Cooperativa potrà accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature ed arredamenti.

ART. 5 - (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Non può essere socio chi persegua scopi contrastanti con quelli della cooperativa.

I soci cooperatori:

-Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

-partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

-contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Di preferenza, i soci avranno la residenza ed eserciteranno l'attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche che intendono perseguire gli scopi sociali, ed appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91 e nei limiti previsti dalla legge: a questi soci potrà essere corrisposto unicamente un rimborso delle spese sostenute se documentate.

3) Soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo l'insindacabile valutazione del consiglio d'Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori del lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

ART. 6 - (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di

contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non essendo eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci operatori dall'art.19 del presente Statuto:

- a) L'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) La carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) L'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) L'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) Il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti all'ammissione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ART. 7 - (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ART. 8 - (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 100

(cento virgola zero zero).

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del Codice Civile.

ART. 9 - (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della eventuale emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo art. 27.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ART. 10 - (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinata ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse.
- c) Il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

1 voto fino ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

2 voti oltre 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili ed il numero di voti da essi portati.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 11 - (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni

concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

ART. 12 - (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 L.59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per le offerte in opzione delle Azioni di partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 13 - (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può

assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

ART. 14 - (Emissione di strumenti finanziari)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in osservanza del disposto dell'art. 2526 codice civile, con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

ART. 15 - (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori di strumenti finanziari e trasferimento dei titoli)

Ai possessori di strumenti finanziari cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 del codice civile. I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60

giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ART. 16 - (Recesso dei detentori di azioni e partecipazioni e possessori di strumenti finanziari)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione ed ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

ART. 17 - (Domanda di ammissione)

Chi desidera divenire socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale non potrà essere inferiore al limite minimo fissato dall'Assemblea Ordinaria;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di voler osservare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, e con la procedura di cui all'art. 2528 c.c.

ART. 18 - (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento (con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione):
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o per PEC alla Cooperativa.

ART. 19 - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona

fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 20 - (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge. Il recesso non può essere parziale. Può recedere il socio:

- a) se abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) se non sia più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) se cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o per PEC alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 45 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

ART. 21 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- e) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive.

Il socio prestatore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 48 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti

mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 22 - (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o per PEC.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 48 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata o PEC entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 23 - (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 28, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545- quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 24 - (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 23.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

ART. 25 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove il rimborso non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 21, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso

delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ART. 26 - (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da un numero illimitato di azioni nominative di valore minimo pari a euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

6) dal fondo apporti in conto capitale, costituito dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da Enti pubblici o privati.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ART. 27 - (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 18, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti

per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 28 - (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, mediante aumento gratuito dello stesso, e quindi mediante emissione di nuove azioni, o aumento del valore nominale delle azioni esistenti; in tal caso possono essere superati i limiti massimi previsti dall'art. 2525 del codice civile.

In ogni caso, ciascuna rivalutazione deve essere effettuata entro i limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti; e comunque in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

ART. 29 - (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica o professione;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

ART. 30 - (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) L'organo di controllo contabile, se nominato.

ART. 31 - (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, quale posta elettronica certificata, inviata a ciascun socio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione potrà essere inviata anche a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica semplice accompagnata dalla convocazione con ordine del giorno affissa presso la sede sociale o sul sito internet della società, sempre 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 32 - (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. nomina gli amministratori, il consiglio di amministrazione e può contestualmente nominare i rispettivi Presidente e Vice-Presidente;
6. nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, il soggetto deputato al controllo contabile;
7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
8. approva i regolamenti interni;
9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
10. delibera sulle modificazioni dell'atto costituito e sulle materie di cui all'art. 2365 c.c.;
11. delibera gli aumenti del capitale sociale, gratuiti e "straordinari a pagamento", anche non proporzionali;
12. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

E' facoltà dell'assemblea dei soci determinare il numero minimo di azioni da sottoscrivere per l'ammissione a socio.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 31.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

ART. 33 - (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Le assemblee straordinarie che deliberano su scioglimento, liquidazione, fusione,

modifiche degli artt. di nomina degli organi amministrativi e di controllo, sono validamente costituite solo quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritti al voto.

ART. 34 - (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ART. 35 - (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art 10, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

ART. 36 - (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 37 - (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente se non nominati dall'assemblea.

ART. 38 - (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 39 - (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga (a maggioranza degli amministratori in carica).

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono essere comunque soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nell'ipotesi in cui vi sia parità di voto tra i consiglieri, prevale la parte che accoglie il voto del Presidente.

ART. 40 - (Integrazione del Consiglio)

Se vengono meno uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del

Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 41 - (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

ART. 42 - (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente ha altresì la facoltà di aprire, modificare e concludere rapporti di lavoro tra la cooperativa e lavoratori soci o non soci, assumendo la responsabilità dei relativi poteri di rappresentanza, meglio disciplinata nelle norme di regolamento.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 43 - (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 44 - (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

ART. 45 - (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al

D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 46, salvo che

non sia previsto l'intervento Obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ART. 46 - (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 47 - (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

ART. 48 - (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 49 - (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla

liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di Strumenti Finanziari e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 28, lett. c); precisandosi che rispetto alle azioni dei soci cooperatori le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prefazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale, e che la riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite, non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle azioni dei soci cooperatori;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ART. 50 - (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti Interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 51 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 52 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

F.to Bartoli Mario Giovanni

F.to Innocenti Serena

F.to Pellegini Enrico

--	--	--

24 di 24